

**Tribunale di Verona – Sentenza 19.7.2012
(Composizione monocratica - Giudice LANNI)**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

**Verbale dell'udienza del 19.7.12 della causa civile iscritta al n. 1454
del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2011 del
Tribunale di Verona, pendente**

TRA

LSF S.r.l. in persona del legale rappresentante

rappresentato e difeso dagli Avv.ti ed ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del secondo in Verona

- attore-

E

L A di G R

rappresentata e difesa dall' Avv. ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Verona

- convenuta –

All'udienza del 19.7.2012 – omissis - il Giudice
pronuncia mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto la seguente

SENTENZA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona
del dott. Pier Paolo Lanni,

visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo degli atti introduttivi;

preso atto della discussione della causa;

considerato in fatto e in diritto che:

- con atto di citazione notificato l'8/2/11 (che si richiama *per relationem*), la LSF S.r.l. ha convenuto in giudizio la ditta L A di G R, deducendo che: il 12/5/10 le parti avevano sottoscritto un contratto in base al quale la convenuta, dichiarando la volontà di chiudere il proprio reparto lavanderia, si era impegnata ad inviare tutta la biancheria da lavare all'attrice e quest'ultima si era impegnata ad eseguire il servizio di lavaggio, secondo modalità, tempi e prezzi concordati; il 13/10/10 le parti avevano sottoscritto una controdeklarazione, con la quale avevano specificato che la loro reale volontà contrattuale era quella di realizzare una cessione dell'azienda della convenuta all'attrice, da celare però ai terzi, con modalità disciplinate nel dettaglio;
- sulla base di tali deduzioni l'attrice, evidenziando che lo scopo perseguito dalle parti con la controdeklarazione del 13/10/10 era quello di frodare i terzi e di eludere gli obblighi di informazione verso le associazioni sindacali previsti dall'art. 42 della Legge n. 428/90, ha chiesto l'accertamento della nullità del contratto stipulato dalle parti per contrarietà a norme imperative o frode alla legge, e la condanna della convenuta alla restituzione degli otto assegni dell'importo di € 60.000 ciascuno, consegnati dall'attrice a titolo di pagamento del prezzo;
- con comparsa depositata il 7/6/11 (che si richiamano *per relationem*) si è costituita in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza delle domande dell'attrice e chiedendone il rigetto;

- orbene, ai fini della decisione va rilevato che: a) “il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri - quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un'aspettativa giuridica tutelata o di impedire l'esercizio di un diritto - non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l'invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale” (v. Cass. n. 20576/10); b) nella fattispecie l'intento elusivo o comunque illecito delle parti è stato riferito dall'attrice all'art. 47 L. 428/10; c) ma, “in tema di trasferimento d'azienda, l'art. 47 della legge n. 428 del 1990 pone un obbligo di informazione in capo al datore di lavoro nella fase precedente il trasferimento, disponendo che, ove la cessione riguardi un'azienda che occupa più di quindici dipendenti, deve darsene comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria, almeno venticinque giorni prima; il mancato adempimento dell'obbligo di informazione costituisce comportamento contrario ai principi di correttezza e di buona fede, il cui inadempimento rileva come condotta antisindacale, mentre i lavoratori, avendo un interesse di fatto al rispetto degli obblighi di comunicazione, non sono legittimati a far valere la carenza o la falsità delle informazioni” (v. Cass. n. 17072/05); d) in altri termini la disposizione stabilisce una

regola di condotta, prevedendo una specifica reazione quale la repressione della condotta antisindacale, ma non anche una regola di validità, incidente sulla genesi del contratto e tale da comportare, in caso di violazione, la sua nullità [v. Cass. SU n. 26724/07: “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità”]; e) pertanto, la violazione dell'art. 47 della legge n. 428/90, così come l'intenzione di eluderne l'applicazione, non può essere ritenuta causa della nullità della cessione d'azienda;

- ne consegue che le domande dell'attrice, a prescindere dall'accertamento in concreto della violazione o dell'elusione della citata disposizione, devono giudicarsi infondate e vanno rigettate;
- le spese di lite seguono la soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1. rigetta le domande dell'attrice;
2. condanna la LSF S.r.l. a rimborsare alla LA di GR le spese di lite che liquida in complessivi € 9.000, di cui € 100 per spese ed € 2300 per diritti, oltre rimborso forfettario e cpa.

Verona, 19 luglio 2012

Il Giudice

